

## **“I nuovi criteri comuni europei per l’aggettivazione cosmetica”**

*S. Selletti*

L’anno 2013 ha segnato incisive novità in ambito cosmetico: è divenuto applicabile il Regolamento UE n. 1223/2009 che ha codificato le norme di settore accorpandole in un testo unico e rafforzando il sistema volto a presidiare la commercializzazione di cosmetici, ma è anche entrato in vigore, come corollario del testo unico sui cosmetici, il Regolamento UE n. 655/2013 (del 10 luglio 2013) che stabilisce criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni utilizzate in relazione ai prodotti cosmetici. Si tratta di un Regolamento emanato nel solco tracciato dal Regolamento n. 1223 e volto a rafforzare la tutela dei consumatori rispetto allo specifico profilo della affidabilità delle dichiarazioni (claims) che accompagnano la presentazione al pubblico dei cosmetici e ne promuovono l’acquisto e l’utilizzo.

L’obiettivo del Regolamento è di favorire la circolazione di claims utili, comprensibili e affidabili per permettere ai consumatori di prendere decisioni informate e consapevoli e di scegliere i prodotti più adatti alle proprie esigenze ed aspettative.

Il Regolamento (al quale gli addetti ai lavori si riferiscono chiamandolo Regolamento Claims) definisce dei criteri comuni (cd. common criteria) che sono applicabili a decorrere dall’11 luglio 2013 a tutte le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici. Non si tratta di un elenco impostato con lo schema “permesso/vietato” ma, diversamente e significativamente, di parametri di riferimento sui quali ognuno dovrà compiere valutazioni ad hoc, caso per caso.

Nell’intervento che mi è stato affidato entrerò nel merito dei criteri comuni per offrire agli uditori una prima lettura e degli spunti di riflessione in argomento.